

***REGOLAMENTO CONCERNENTE LA
GESTIONE DEI RIFIUTI***

COMUNE DI GAMBAROGNO



Indice dei contenuti

Indice dei contenuti.....	2
I – PRINCIPI GENERALI	4
II – BASE LEGALE	4
III – DISPOSIZIONI GENERALI	7
Art. 1 Basi legali	7
Art. 2 Campo d’applicazione.....	7
Art. 3 Competenza	7
Art. 4 Compiti del Comune	7
Art. 5 Comportamento del Comune	8
Art. 6 Categorie di rifiuti, definizioni	8
Art. 7 Obblighi dei detentori di rifiuti	9
Art. 8 Divieti	9
IV. ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO PUBBLICO	10
Art. 9 Posti di raccolta del Comune	10
Art. 10 Posti di raccolta privati.....	10
Art. 11 Raccolta dei rifiuti domestici e raccolte separate	11
Art. 12 Utenti autorizzati	12
Art. 13 Contenitori e esposizione.....	12
Art. 14 Rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani.....	12
V. TASSE	13
Art. 15 Principio della copertura dei costi	13
Art. 16 Natura delle tasse	14
<i>Tassa base</i>	14
<i>Tassa sul quantitativo</i>	15
<i>Altre tasse causali</i>	15
Art. 17 Determinazione delle tasse.....	15
<i>Ordinanza tariffaria</i>	15
Art. 18 Obbligo di pagamento della tassa.....	16
Art. 19 Esigibilità della tassa	16
Art. 20 Tassa per prestazioni di servizio particolari.....	17
VI. NORME FINALI E RIMEDI GIURIDICI	17
Art. 21 Attuazione e misure d’esecuzione	17
Art. 22 Decisione di tassazione.....	17
Art. 23 Ricorsi contro le altre decisioni.....	18

Art. 24 Contravvenzioni.....	18
Art. 25 Entrata in vigore	18
Allegato 1 - Tariffario	19

I – PRINCIPI GENERALI

La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.

Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Ogni Cittadino è garante dell'ambiente e contribuisce a rendere efficace, efficiente, sostenibile ed economico il Servizio di gestione dei rifiuti.

II – BASE LEGALE

Disposti federali:

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 07 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 04 dicembre 2015 (OPSR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAI);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 05 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OESA);

- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- Direttiva sul Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani, pubblicata nel 2004 dall'UFAPP.

Disposti cantonali:

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 02 aprile 1975 (LALIA);
- Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPamb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010;
- Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LOrP);
- Piano di gestione dei rifiuti del 01 luglio 1998;
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);
- Direttive della Sezione per la Protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) concernenti le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti del 21 dicembre 2001;
- Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR);
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
- Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.

III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Basi legali

La base legale è rappresentata dalla Legislazione federale e cantonale in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 2 Campo d'applicazione

Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Gambarogno, nonché il relativo finanziamento.

Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

In casi eccezionali di oggettiva e motivata necessità, il Municipio può concedere delle deroghe.

Art. 3 Competenza

Il Comune organizza sul proprio territorio giurisdizionale la gestione dei diversi servizi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

L'attuazione del presente Regolamento compete al Municipio. Esso emana un'Ordinanza di applicazione.

Il Municipio può svolgere i suoi compiti in collaborazione con altri Comuni o affidando parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a ditte private specializzate.

Per casi particolari, il Municipio può rifiutarsi di effettuare l'evacuazione dei rifiuti mediante il proprio servizio di raccolta, obbligando l'utente a provvedere direttamente, secondo le Disposizioni fissate dall'Esecutivo.

Art. 4 Compiti del Comune

1. Il Comune:

- a) organizza la raccolta dei rifiuti urbani e dispone del loro smaltimento;

- b) organizza la raccolta separata dei rifiuti urbani riciclabili e di quelli speciali giusta il ROTR e dispone del loro smaltimento;
 - c) provvede alla posa di cestini per rifiuti in strade, piazze pubbliche, aree di svago e ne cura il regolare svuotamento;
 - d) informa la popolazione delle decisioni prese in merito alla gestione comunale dei rifiuti;
 - e) svolge una promozione della corretta gestione dei rifiuti e delle modalità di riciclaggio;
 - f) svolge gli altri compiti affidatigli dalla legislazione superiore.
2. Il Comune è responsabile e cura la regolare manutenzione dei cassonetti e, in generale, di tutta l'infrastruttura per la gestione dei rifiuti.

Art. 5 Comportamento del Comune

Il Comune presta attenzione affinché all'atto di acquistare prodotti e di aggiudicare le commesse siano originati, possibilmente, pochi rifiuti. In pratica, promuove il recupero di rifiuti dando la preferenza, nei propri acquisti, ai prodotti riciclati, riciclabili e recuperabili.

Art. 6 Categorie di rifiuti, definizioni

1. Sono rifiuti urbani quelli che provengono dalle economie domestiche e da imprese aventi una composizione analoga alle prime, in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:
- a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
 - b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati nei contenitori autorizzati;
 - c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.
2. I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono da processi produttivi e logistici delle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.
3. Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali

dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

4. Sono rifiuti edili tutti i rifiuti provenienti da cantiere, come materiale di scavo, di demolizione, materiali voluminosi da cantiere e simili.

Art. 7 Obblighi dei detentori di rifiuti

1. I rifiuti domestici e i rifiuti ingombranti domestici devono essere consegnati al servizio nei punti di raccolta organizzati dal Comune.
2. I rifiuti raccolti separatamente vanno consegnati nei centri di raccolta se non possono essere consegnati nei punti vendita. Non possono essere mischiati con altri rifiuti.
3. I rifiuti industriali o aziendali vanno smaltiti dai detentori a proprie spese.
4. In casi eccezionali e con l'autorizzazione del Municipio, contro pagamento della prestazione, i rifiuti industriali o aziendali possono essere consegnati al Servizio di raccolta o nei centri di raccolta del Comune. Il Municipio, sulla scorta della tipologia e della quantità di rifiuti industriali o aziendali, decide in modo inappellabile la concessione dell'autorizzazione.
5. I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo vanno smaltiti dai detentori secondo le prescrizioni federali e cantonali.
6. La consegna dei rifiuti solidi urbani è obbligatoria per tutte le economie domestiche, sia primarie sia secondarie, tutte le ditte, i commerci e gli Enti, gli esercizi pubblici, i negozi, i laboratori, nonché per qualsiasi altro genere di attività artigianale, industriale o commerciale presente sul territorio comunale, anche di carattere provvisorio, nel rispetto delle normative fissate nel presente Regolamento.
7. Il Municipio può, in casi eccezionali, dispensare il richiedente, in grado di evacuare e eliminare opportunamente con mezzi propri i rifiuti, dall'obbligo della consegna al servizio comunale, con il rilascio di una concessione rinnovabile di anno in anno.

Art. 8 Divieti

1. È vietato il deposito o sotterramento di rifiuti di ogni genere su terreno pubblico o privato. Il compostaggio è escluso dal presente divieto.

2. È vietato immettere i rifiuti, anche se triturati, nei lavandini, nei WC o direttamente nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua.
3. È vietato bruciare e trattare rifiuti di ogni genere in impianti non idonei o all'aperto. La combustione di rifiuti naturali secchi provenienti da boschi, campi, giardini e orti è regolata da Disposizioni cantonali.
4. Il trasporto di rifiuti urbani per lo smaltimento fuori dal Comune è permesso soltanto con l'autorizzazione del Municipio.
5. È vietato consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.

IV. ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO PUBBLICO

Art. 9 Posti di raccolta del Comune

1. Le ubicazioni dei posti di raccolta per il deposito o la consegna dei rifiuti sono stabilite dal Municipio.
2. Per la progettazione e l'esecuzione dei posti di raccolta del Comune fanno stato le rispettive prescrizioni di ulteriori Regolamento comunali e le prescrizioni cantonali e federali in materia di igiene, di inquinamento fonico e di protezione delle acque.

Art. 10 Posti di raccolta privati

1. In caso di edifici e impianti esistenti, dove mancano o sono insufficienti i posti di raccolta, il Municipio può disporre la sistemazione di nuovi posti di raccolta su terreno privato, se questo risulta necessario all'interesse pubblico.
2. Il Municipio può autorizzare a terzi l'uso in comune di posti di raccolta esistenti in cambio di una partecipazione alle spese appropriata per quanto ciò sia esigibile dal proprietario dell'impianto. L'indennità è fissata dal Municipio.

3. Se nelle dirette adiacenze non esistono Eco centri idonei al deposito dei rifiuti, il Municipio può obbligare a dotarsi di contenitori per rifiuti privati, da 800 litri:
- a) tutte le case d'abitazione con 4 appartamenti e oltre;
 - b) tutti gli alberghi, pensioni, istituti sanitari, case di cura;
 - c) tutti i negozi di oltre 200 mq di superficie di vendita;
 - d) i condomini;
 - e) aziende industriali e artigianali;
 - f) campeggi;
 - g) stazioni FFS.

Il Municipio ordina le Disposizioni necessarie nelle procedure di licenza di costruzione, d'autorizzazione per i piani di quartiere o successivamente con formale decisione intimata ai proprietari indicati nei punti di cui al cpv. 3 a) – g).

Deroghe saranno concesse solo in casi eccezionali. I contenitori privati devono essere custoditi sull'area privata.

4. Il Comune non assume responsabilità alcuna in caso di danneggiamento o furto dei contenitori privati.
5. I contenitori devono essere esposti ai margini della strada carrozzabile, raggruppati e ben visibili, non prima delle ore 22.00 del giorno precedente il ritiro.
6. L'acquisto, la manutenzione e la pulizia dei contenitori privati spettano ai proprietari.

Art. 11 Raccolta dei rifiuti domestici e raccolte separate

1. Il Municipio organizza il Servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante Ordinanza. Nella stessa si stabilisce segnatamente:
- per quali rifiuti è previsto il Servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i punti/centri di raccolta;
 - le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.
2. La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.
3. In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta,

obbligando gli utenti a provvedere secondo le Disposizioni da esso stabilite.

Art. 12 Utenti autorizzati

1. Il servizio di raccolta e i centri di raccolta sono a Disposizione unicamente dei residenti e delle aziende ivi domiciliate e autorizzate a far capo a questi servizi.
2. I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere smaltiti tramite i servizi offerti dal Comune.
3. Gli scarti vegetali, derivati da proprietà situate nel Comune, possono essere depositati nelle apposite piazze unicamente dai residenti. I giardinieri e le ditte per la manutenzione di giardini e terreni non possono depositare gli scarti vegetali nei luoghi di raccolta comunali.

Art. 13 Contenitori e esposizione

1. I rifiuti domestici devono essere contenuti negli appositi sacchi ufficiali e depositati solo nei contenitori autorizzati.
2. I cestini pubblici per i rifiuti servono alla raccolta di rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati per smaltire i rifiuti domestici o oggetti ingombranti.

Art. 14 Rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani

1. I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal Servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani:
 - a) gli apparecchi elettronici come televisori, radio e computers;
 - b) gli apparecchi elettrici in genere;
 - c) gli apparecchi refrigeranti come frigoriferi e congelatori;
 - d) i residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di oli, di grassi e di benzina;
 - e) i materiali inquinanti da idrocarburi, i prodotti chimici, i residui di oli, di grassi, di coloranti, di vernici e di solventi;
 - f) le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
 - g) i fanghi provenienti dalle vuotature di fosse settiche, biologiche, pozzi neri e latrine, nonché il letame;

- h) i liquidi e i fanghi di ogni genere;
 - i) i pneumatici;
 - j) le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
 - k) i residui dei bagni di sviluppo fotografico;
 - l) i residui dei bagni galvanici e di zincatura;
 - m) le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile ed esplosivo;
 - n) le emulsioni bituminose;
 - o) le pelli, le budella, il sangue, le ossa e in genere tutti i residui di macellazione;
 - p) le carcasse ed i cadaveri di animali;
 - q) i pesticidi, gli insetticidi ed i diserbanti;
 - r) i tubi e le lampadine fluorescenti al mercurio e al neon;
 - s) le pile, le batterie e gli accumulatori di veicoli e simili;
 - t) i medicinali, i termometri al mercurio e le siringhe;
 - u) i materiali di scavo e di demolizione;
 - v) i rifiuti aziendali e industriali, salvo differente autorizzazione del Municipio;
 - w) gli autoveicoli da rottamare e le loro componenti.
2. I rifiuti esclusi dal Servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da coloro che li producono, a proprie spese, conformemente alle Disposizioni delle Normative cantonali e federali vigenti.
 3. Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.

V. TASSE

Art. 15 Principio della copertura dei costi

1. Le spese ed i ricavi generati dalla gestione dei rifiuti urbani sono registrati in un centro costo appositamente dedicato della contabilità analitica comunale.

2. La copertura dei costi avviene mediante il prelievo di:
 - a) tassa per i costi di raccolta e per gli altri costi fissi, determinata in funzione del proprietario (tassa base);
 - b) tassa per i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili, determinata in funzione del quantitativo dei rifiuti prodotti e prelevata mediante la vendita dei sacchi della spazzatura (tasse sul quantitativo);
 - c) altre tasse causali definite dall'articolo 16.
3. Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente la copertura dei costi, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabili ai cittadini.
4. Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 16 Natura delle tasse

Tassa base

1. La tassa base serve a finanziare i costi fissi di gestione e segnatamente:
 - a) amministrativi e del personale;
 - b) informazione e sensibilizzazione;
 - c) raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) e raccolte separate;
 - d) trasporto dei rifiuti solidi urbani (RSU) all'ACR;
 - e) investimenti;
 - f) tutti gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.
2. Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con la quale si fruisce dei servizi comunali.
3. Il Municipio può stabilire, mediante Ordinanza, delle facilitazioni di carattere sociale, come ad esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere l'esenzione o la riduzione della tassa base.
4. In caso di residenza nel Comune con casa primaria e secondaria ai Monti, con o senza accesso stradale, è prelevata unicamente la tassa per la residenza primaria.

Tassa sul quantitativo

1. La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).
2. Per la raccolta dei rifiuti solidi urbani combustibili non riciclabili, il Comune provvede all'acquisto e alla vendita dei sacchi.
3. Il Municipio fissa, mediante Ordinanza, l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i minimi e i massimi pubblicati sul Foglio Ufficiale, a cura del Consiglio di Stato, entro la fine di ottobre di ogni anno.
4. Il Municipio può stabilire, mediante Ordinanza, delle facilitazioni di carattere sociale, come ad esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere periodicamente la fornitura gratuita di un adeguato numero di sacchi.

Altre tasse causali

1. Il Municipio può prelevare delle tasse causali specifiche per il finanziamento di altri costi come ad esempio quelli riguardanti lo smaltimento degli scarti vegetali o dei rifiuti ingombranti.
2. Esso può inoltre fissare tasse speciali per i grandi produttori di rifiuti.
3. L'ammontare di queste tasse è determinato di volta in volta, conformemente al principio di causalità.

Art. 17 Determinazione delle tasse

Ordinanza tariffaria

1. Il Municipio fissa, tramite Ordinanza, l'ammontare delle singole tasse previste dall'articolo 16, entro i limiti fissati nell'allegato 1 del presente Regolamento e nel rispetto dei limiti fissati dal Cantone per la tassa sul quantitativo.
2. Esso adegua periodicamente tutte le tasse sulla scorta del principio della copertura dei costi enunciato nell'articolo 15 cpv. 3.
3. Esso rende pubblici i criteri e le cifre determinanti per il calcolo delle tasse.

Art. 18 Obbligo di pagamento della tassa

1. Tutte le economie domestiche, sia primarie sia secondarie, tutte le ditte, i commerci e gli Enti, gli esercizi pubblici, i negozi, i laboratori, nonché qualsiasi altro genere di attività artigianale, industriale o commerciale, devono pagare una tassa base annua.
2. Non saranno concesse riduzioni per periodi durante i quali l'immobile non è stato occupato.
3. In deroga alla norma che precede, l'utente può richiedere preventivamente l'inabitabilità temporanea di un immobile o di parte di esso, attraverso la piombatura dell'impianto per l'erogazione dell'acqua potabile, allo scopo di ottenere una riduzione della tassa corrispondente alla mancata abitabilità dell'immobile. I costi di piombatura, da eseguirsi a cura dell'Ufficio tecnico comunale, sono a carico del richiedente.
4. Sono esenti dalla tassa gli enti di diritto pubblico e quelli di diritto privato con fini ideali, per le attività svolte senza scopo di lucro.

Art. 19 Esigibilità della tassa

1. La tassa base è annuale. Se nel corso dell'anno ha luogo una mutazione, l'esigibilità è data per la tassa dovuta pro rata al momento del cambiamento.
2. Le fatture e le decisioni sono inviate al proprietario dell'immobile il quale, a seconda degli accordi contrattuali, potrà rifarsi sugli affittuari. In caso di vendita dell'immobile la tassa sarà incassata pro rata al momento dell'iscrizione della mutazione presso l'Ufficio dei Registri. Per le nuove costruzioni fa stato la data di rilascio del permesso di abitabilità.
3. Le fatture e le decisioni sono impugnabili con reclamo al Municipio nel termine perentorio di 30 giorni dalla data d'intimazione.
4. La tassa deve essere pagata entro 30 giorni dalla consegna della fattura. In caso di pagamento ritardato è calcolato un interesse di mora allo stesso tasso d'interesse valido per le imposte del medesimo anno.
5. Tutte le tasse prescritte sono parificate a sentenza esecutiva ai sensi dell'articolo 80 della Legge federale sull'esecuzione e il fallimento.

Art. 20 Tassa per prestazioni di servizio particolari

1. Per le prestazioni di servizio particolari il Comune può riscuotere, dalle persone che hanno richiesto o causato le prestazioni, i costi vivi sopportati.
2. Per il rilascio di autorizzazioni ed altre prestazioni dell'amministrazione comunale sono riscosse tasse di cancelleria.

VI. NORME FINALI E RIMEDI GIURIDICI

Art. 21 Attuazione e misure d'esecuzione

1. Il Municipio attua il presente Regolamento. Esso emana le necessarie Ordinanze d'applicazione come pure eventuali Disposizioni particolari, per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.
2. Il Municipio esercita le competenze previste dagli art. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso vigila affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).
3. Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.
4. Se i rifiuti sono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.
5. Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le Norme delle Leggi e dei Regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 22 Decisione di tassazione

Contro la tassa è dato reclamo al Municipio entro 30 giorni dalla sua notifica. Contro la

decisione del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla data di intimazione.

Art. 23 Ricorsi contro le altre decisioni

Contro ogni altra decisione del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla data di intimazione.

Art. 24 Contravvenzioni

1. Le infrazioni commesse contro il presente Regolamento, nonché contro le Disposizioni esecutive e le Decisioni emanate sulla base di quest'ultimo, sono punite dal Municipio con una multa, riservata l'azione per il risarcimento dei danni e l'azione penale, fino a CHF 10'000.00, a norma dell'art. 145 della LOC.
2. L'ammontare della multa va da un minimo di CHF 100.00 ad un massimo di CHF 10'000.00, a seconda della gravità dell'infrazione.

Art. 25 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'accettazione da parte del Consiglio comunale e la ratifica del Consiglio di Stato.
2. Annulla e sostituisce ogni Norma precedentemente in vigore.

Approvato con risoluzione Municipale no. 235 del 25 febbraio 2019

Approvata dal Consiglio comunale il

Ratificato dalla Sezione Enti Locali il

Allegato 1 - Tariffario

In virtù del capitolo V del presente Regolamento, le tasse sono fissate sulla base dei seguenti limiti.

		Tariffe	
	TASSE BASE	Minimo CHF	Massimo CHF
	Proprietari di economie domestiche primarie e secondarie		
1.	Superficie abitativa		
1.1.	meno o uguale 55 mq	80	120
1.2.	meno o uguale 100 mq	130	195
1.3.	Più di 101 mq	150	225
	Proprietari di residenze primarie e secondarie ai Monti con accesso stradale e servizio di raccolta diretto		
2	Tassa unica, indistintamente dalla superficie abitativa	40	60
	Proprietari di residenze primarie e secondarie ai Monti senza accesso stradale, con obbligo di consegna dei rifiuti nei punti di raccolta istituiti		
3	Tassa unica, indistintamente dalla superficie abitativa	20	30
	Bar, ristoranti, pensioni, ostelli, alberghi, campeggi		
4.	per ogni posto a sedere	2	4
4.1.	per ogni posto letto o posto tenda (campeggi)	2	4
	Ditte, negozi, uffici, aziende, piccoli artigiani		
5	ditte fino a 100 mq di superficie occupata	80	120
5.1.	ditte da 101 a 300 mq di superficie occupata	130	195
5.2.	ditte oltre 301 mq di superficie occupata	150	225
6	In caso di residenza nel Comune con casa primaria e secondaria ai Monti, con o senza accesso stradale, è prelevata unicamente la tassa per la residenza primaria		
	TASSA SUI QUANTITATIVI		
	Tassa proporzionata al volume del sacco RSU		
7	Fissata dal Municipio entro i minimi e i massimi pubblicati sul Foglio Ufficiale, a cura del Consiglio di Stato, entro la fine di ottobre di ogni anno.		

Gli importi indicati sono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto.

Le tasse indicate nel presente tariffario saranno automaticamente adeguate alla presenza di cambiamenti nei tassi d'imposizione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).